

RAPPORTO

della Commissione della Gestione
sul messaggio 5 luglio 1957 concernente lo stanziamento
di un sussidio straordinario a favore delle Casse malati
per gli anni 1957, 1958 e 1959

(del 5 dicembre 1957)

Nel quadro di una moderna politica sociale, quale è quella che anche il nostro Cantone persegue da anni, uno dei settori verso cui deve orientarsi la costante e sempre meglio affinata sollecitudine del pubblico potere è senza dubbio quello della salute generale del nostro popolo.

Preoccupate di ciò, le nostre Autorità si sono sforzate, in questi ultimi tempi e con sacrifici non indifferenti, di sviluppare gli esistenti istituti cantonali di cura, realizzando nel contempo nuove istituzioni quali, ad esempio, il servizio cantonale d'igiene mentale, il servizio dentario scolastico, ecc.

Dobbiamo tuttavia riconoscere di essere ben lungi dall'aver raggiunto soluzioni di completa soddisfazione a salvaguardia della salute pubblica: sono infatti tuttora in corso mozioni ed iniziative che sollecitano l'intervento dello Stato in questo campo che desta ancora parecchie preoccupazioni.

Nonostante si lodevoli sforzi, il Ticino rimane il Cantone che spende meno degli altri per l'igiene pubblica, pur facendo le debite proporzioni. Da una statistica allestita dalle Autorità federali risulta infatti che il Ticino, per la salute e l'igiene pubblica, spende unicamente il 5,2% di tutte le sue uscite, mentre la media di altri Cantoni è del 14,2%, ossia circa tre volte superiore.

Dopo queste brevi premesse di ordine generale ci proponiamo di esaminare più da vicino il messaggio del Consiglio di Stato concernente lo stanziamento di un sussidio straordinario a favore delle Casse malati nel Cantone.

Sorte ormai da parecchi decenni, le nostre Casse malati si sono diffuse un po' ovunque, portando innegabili benefici, poichè solo attraverso queste forme di mutuo aiuto, la maggior parte della nostra popolazione ha potuto beneficiare dei moderni ritrovati della scienza medica e farmaceutica, accedere e farsi curare in ospedali pubblici e privati, migliorando le proprie condizioni fisiche generali, recando, in una parola, un sensibile contributo al progresso economico e sociale del nostro Cantone. Utili e benefiche ovunque, queste istituzioni sono indispensabili per la maggior parte delle nostre famiglie, esposte, per le precarie condizioni finanziarie, a tutte le conseguenze della malattia: ed è solo grazie alla benefica attività delle Casse malati, che determinate cure e medicine diventano accessibili anche alle famiglie o persone meno agiate.

Tali Casse però, istituite in base alla legge federale del lontano 1911, con il passare degli anni, sono venute a trovarsi in una situazione finanziaria assai precaria, così che da più parti è stata chiesta la revisione di quella legge, ormai superata da tempo.

Nel frattempo, tale situazione finanziaria è divenuta praticamente insostenibile, sia per il rincaro delle cure e dei prodotti farmaceutici, sia perchè sempre più numerosi sono i pazienti avviati alle cliniche e agli ospedali, sia infine per il maggior onere derivato dall'accoglimento delle pur legittime rivendicazioni dei signori medici.

Nè questa constatazione si limita al nostro Cantone: in realtà il dissesto delle Casse è generale per tutta la Svizzera: al punto che le Autorità federali, trovandosi nella impossibilità pratica di terminare la revisione della legge già menzionata, hanno accettato, proprio in questi giorni, lo stanziamento di un

sussidio straordinario per il periodo che va dal 1957 a tutto il 1960. Se ne deve logicamente dedurre che prima del 1960 non sarà possibile contare sull'auspicata nuova legge federale, anche perchè attualmente il competente Dipartimento lavora all'introduzione delle assicurazioni invalidità e maternità, giudicate come urgenti ed indispensabili a colmare una più grave lacuna.

La particolare e difficile situazione delle Casse malati del nostro Cantone ha formato oggetto, già da parecchi anni, di numerosi e solleciti interventi, vuoi da parte della vostra Commissione della Gestione, vuoi per iniziative di singoli deputati, invitanti il Dipartimento a dedicare la più premurosa attenzione a questo delicato problema.

Nonostante infatti gli sforzi dei rispettivi amministratori e l'aumento delle quote (che da Fr. 551.100,— nel 1949 sono passate a Fr. 1.114.800,— nel 1955) la situazione delle nostre Casse diventa ognor più insostenibile: basti qui rilevare che solo alcune di esse sono riuscite a costituire quel patrimonio previsto dalle disposizioni federali che dovrebbe corrispondere almeno all'importo complessivo dell'uscita della Cassa durante un anno, così da garantirsi le riserve necessarie in caso di particolare emergenza (epidemie o simili bisogni).

Sappiamo che le nostre Autorità cantonali attendevano l'accennata revisione della legge federale per proporre a loro volta le necessarie modifiche intese a sanare questa situazione di disagio finanziario delle Casse.

Per le ragioni già addotte, la revisione attesa andrà per le lunghe: d'altra parte il Dipartimento cantonale dell'igiene non poteva più rimanere inattivo di fronte all'aggravamento costante della situazione finanziaria delle Casse.

Infatti, dietro intervento dello stesso Dipartimento, le Casse si sono dovute assumere nuovi rilevanti oneri per i pur legittimi aumenti sugli onorari dei signori medici: aumenti entrati in vigore nel 1954 per le Casse centralizzate-riconosciute e nel 1956 per le Casse pubbliche.

Ma quest'ultime soprattutto non avrebbero mai accettato il nuovo aggravio, senza l'impegno, da parte del Dipartimento, della presentazione sollecita e del deciso appoggio di un apposito messaggio proponente sostanziali aumenti dei sussidi cantonali.

Tutte queste ragioni e considerazioni ci dispensano da ulteriori commenti sulla situazione finanziaria delle Casse malati, la quale appare del resto diffusamente illustrata dal messaggio con il quale il Consiglio di Stato propone il tanto necessario sussidio.

Tale messaggio è stato esaurientemente esaminato dalla vostra Commissione della Gestione che ha deciso con voto unanime l'accettazione delle conclusioni governative, proponendovi tuttavia alcune modifiche, concordate del resto e già accolte dal rappresentante del Consiglio di Stato, e che qui di seguito ci proponiamo di illustrare brevemente.

Il messaggio del Consiglio di Stato ed il relativo progetto di decreto prevedono lo stanziamento del sussidio limitatamente agli anni 1957/58/59. La vostra Commissione ritiene invece che si debba prolungare l'azione straordinaria di sussidiamento anche al 1960, per uniformarsi alla disposizione federale ricordata più sopra.

L'art. 1 del progetto di decreto deve di conseguenza essere modificato con l'aggiunta dell'anno 1960.

Osserviamo inoltre che sempre lo stesso articolo subordina la concessione di questo sussidio straordinario all'aumento di Fr. 1,50 sulle quote individuali in vigore al 31 dicembre 1956 per le Casse pubbliche. La vostra Commissione ritiene che una simile disposizione crea una ingiustizia nei confronti delle singole Casse perchè parecchie in questi ultimi anni hanno già maggiorato notevolmente le loro quote sociali. Torna quindi più opportuno che una tale condizione debba essere posta per quelle Casse i cui esercizi 1954/55/56 risultano passivi. Non va del resto dimenticato qui che, in base all'art. 11 della legge cantonale 31 luglio 1934, modificata con effetto al 1. gennaio 1949, è previsto

che il Consiglio di Stato può fissare inappellabilmente le misure necessarie di risanamento, determinando le quote nei confronti di quelle Casse che risultano deficitarie.

Per questa ragione vi proponiamo la completazione dell'art. 1 come segue :
«... limitatamente alle Casse con esercizi passivi negli anni 1954/55/56 ».

Si deve pur tener presente che le Casse malati sobbarcandosi ai nuovi oneri dei signori medici, hanno risentito un contraccolpo d'ordine finanziario già nel 1956. A questo proposito la Federazione delle Casse aveva sottoposto un lungo memoriale alla Commissione della Gestione insistendo per la retroattività del sussidio straordinario al 1. gennaio 1956. Per parte sua, la vostra Commissione, dopo aver attentamente vagliato ogni aspetto di questo problema, ha ritenuto di dover accogliere parzialmente le richieste delle Casse malati : invece però di proporvi la retroattività è del parere di confermare l'entrata in vigore del sussidio straordinario al 1. gennaio 1957, aumentando però il sussidio stesso di cent. 25 per le Casse pubbliche, portandolo così da Fr. 2,50 a Fr. 2,75, e di cent. 15 per le Casse centralizzate-riconosciute, portandolo così da Fr. 1,— a Fr. 1,15.

Ci sembra così che con questa soluzione i maggiori oneri assunti dalle Casse nel 1956 potranno essere ricuperati con la estensione del sussidio straordinario su quattro invece che su tre soli anni.

La differenza di aumento fra le due categorie di Casse trova la sua giustificazione nel fatto che si è voluto mantenere la proporzionale già prevista dal messaggio.

A seguito di questi ritocchi dovrà pure essere modificato l'art. 1, ed anche l'art. 2 del progetto di decreto.

Segnatamente per quanto riguarda l'aumento del sussidio, si dovrà inoltre modificare l'art. 4 del medesimo progetto aumentando l'importo del credito straordinario da Fr. 185.000,— a Fr. 216.000,—. Il maggior importo è determinato per Fr. 25.000,— dall'aumento proposto a favore delle Casse pubbliche e per Fr. 6.000,— dall'aumento proposto a favore delle Casse riconosciute.

La vostra Commissione ritiene con ciò di aver assolto il proprio mandato e vi propone quindi l'approvazione del messaggio in esame e l'accettazione del decreto relativo con le modifiche suggerite, come al testo qui allegato.

Per la Commissione della Gestione :

Pellegrini A., relatore

Borella A. — Ferretti — Ghisletta

— Jolli — Merlini — Pagani —

Pellegrini P. — Pelli — Tatti — Verda

— Zeli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un sussidio straordinario
a favore delle Casse malati per gli anni 1957/58/59 e 1960

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 5 luglio 1957 n. 700 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Per gli anni 1957/58/59 e 1960 alle Casse malati pubbliche del Cantone è concesso un sussidio straordinario di Fr. 2,75 per ogni membro e per ogni anno intero. Tale sussidio è subordinato all'aumento di almeno Fr. 1,50 della quota individuale annuale fissata dalle Casse ed in vigore al 31 dicembre 1956 e limitatamente per le Casse con esercizi passivi durante gli anni 1954/55 e 56.

Art. 2. — Per il medesimo periodo 1957/1960 alle Casse malati private riconosciute dalla Confederazione e svolgenti attività nel Cantone è concesso un sussidio straordinario di Fr. 1,15, per ogni membro e per ogni anno intero. Con i sussidi cantonali le Casse malati private devono determinare proporzionalmente le quote individuali e aumentare le prestazioni ai loro associati domiciliati nel Cantone. La richiesta e l'accettazione del sussidio cantonale comportano per le Casse l'obbligo di sottostare alle disposizioni emanate dall'Autocrità cantonale.

Art. 3. — Il versamento del sussidio straordinario si fa contemporaneamente a quello ordinario fissato dall'art. 10 bis del Testo unico 20 aprile 1949 della legge sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Per la determinazione del sussidio straordinario fanno stato le disposizioni contenute negli art. 10 ter e 10 quater del citato Testo unico della legge cantonale.

Art. 4. — E' concesso, per ciascun anno, un credito straordinario di franchi 216.000,—, da inscrivere alla voce 2.103.01 delle uscite del Dipartimento di igiene.

Art. 5. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1957.